



COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **27** del mese di **settembre** alle ore **09.30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

		Pres.	Ass.
FABELLO Eliana	Sindaco	x	

Consiglieri

		Pres.	Ass.
1	CANALAZ Michele	X	
2	MARINIG Marco	X	
3	FELETIG Alessandra	X	
4	BUCOVAZ Daniel	X	
5	MASIERO Laura	X	
6	VOGRIG Claudio	X	

		Pres.	Ass.
7	CHIALCHIA Simone	X	
8	CRISSETIG Margherita	X	
9	TRUSGNACH Luca	X	
10	SCUDERIN Liliana	X	
11	STULIN Adriano	x	
12	RUTTAR Roberto	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to : Vogrig Bruno

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Euro _____ / Prenotazione impegno _____

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to : Vogrig Bruno

Grimacco, li **27 settembre 2014**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna;

Richiamato il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- È soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- È riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visti i commi 707 e 708 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

L'esclusione dall'Imposta per:

- L'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'immobile di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (personale delle Forze armate, di polizia, ecc.)
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

La possibilità di equiparare all'abitazione principale:

- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le seguenti detrazioni:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (viene a mancare la detrazione di €25,00 per figli di età inferiore a 26 anni); i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Visti i commi dal 719 al 721 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n. 207, con il regolamento IUC sono stati considerati esenti dall'imposta i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446

possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto che con il vigente regolamento IUC questo Comune ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto n. 11/G/2014 del 06 agosto 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, con il quale viene differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 da parte dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto altresì l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguita a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione nella seduta odierna;

VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto con la previsione di una modifica delle aliquote previste con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2012 mediante la aliquota base al 0,86% e mantenendo ferma la aliquota ridotta per la abitazione principale e le relative pertinenze al 0,4% con le detrazioni già stabilite con propria deliberazione n. 2 del 2012;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede: "il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.";

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

Sentiti gli interventi:

- del Consigliere Ruttar Roberto il quale sottolinea l'incremento della aliquota IMU ed evidenzia come tale aumento sulle seconde case non colpisca immobili a destinazione turistica ma immobili di famiglia e pertanto la tassazione colpisca l'affetto.

Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Stulin Adriano e Ruttar Roberto) espressi nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con odierna propria deliberazione;
2. DI APPROVARE per l'annualità 2014 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nel Comune di San Pietro al Natisone:
 - Aliquota del 4,00 per mille e detrazione di €.200,00 per:
 - Le abitazioni principali appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9 con le relative pertinenze (le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie catastali sono escluse)
 - Gli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP-ATER) regolarmente assegnati.
 - Aliquota ORDINARIA del **8,60** per mille per:
 - TUTTI gli ALTRI FABBRICATI non compresi nelle precedenti voci
(Comprese le pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti quelle escluse e cioè 1 sola per tipo: C2, C6, C7)
 - Le AREE EDIFICABILI
3. DI DARE ATTO che i terreni agricoli compresi i terreni incolti in questo Comune sono esenti IMU in quanto ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi all'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e compresi nell'elenco allegato alla circolare CIPE N. 9 del 14.06.1993 fatta salva l'eventuale diversa classifica;
4. DI CONSIDERARE ESENTI i fabbricati relativi ad Istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Case Riposo) come previsto nel Regolamento comunale IUC nella sezione IMU (L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta);
5. DI DETERMINARE per l'anno 2014 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio di questo comune (valori espressi in Euro per mq.):

Zona B	Zona C	Zona D2/1
3,099 €	8,263	€ 2,841 €

Legenda :

Zone Residenziali :

° Zone "B" di sostituzione e completamento ;

° Zone "C" di espansione (lottizzate) - Liessa ;

Zona Produttiva :

° Zone D 2/1 per la piccola industria (non lottizzate) - Dolina;

6. DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 gg dalla data in cui diviene esecutiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, dando atto che la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2014.

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 13 su numero 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e succ. mod. ed integraz..

letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Eliana Fabello

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Coiz Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **01 ottobre 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **16 ottobre 2014**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Grimacco, li **01 ottobre 2014**

Il Responsabile della pubblicazione.
f.to Angelini Emanuele

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal **01 ottobre 2014**

- Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
- Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile
f.to Angelini Emanuele

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

Grimacco, li **01 ottobre 2014**

L'Impiegato Responsabile
Angelini Emanuele